

## BILANCIO

---

### ***Le operazioni in valuta con derivato di copertura***

di **Fabio Pauselli**

Chi utilizza nel proprio processo produttivo materie prime e/o semilavorati acquistati sui mercati internazionali si trova, molto spesso, a **regolare la totalità delle transazioni in valuta** e, nella stragrande maggioranza dei casi, in dollari. In questo contesto, esigenze di programmazione economico-finanziaria spingono le società a “coprirsi” dal rischio di cambio, **fissando anticipatamente il tasso di cambio** tramite **operazioni di acquisto a termine di valuta**.

Come noto, le **operazioni a termine su valute** si configurano come contratti di compravendita delle stesse ad un prezzo “a termine” che **viene già fissato alla data di stipula del prodotto finanziario**: in sostanza, nel caso del dollaro si scambia quest’ultimo con l’euro ad una **data futura** e ad un **livello di cambio già fissato**, pari solitamente al c.d. **cambio “spot”** (o cambio corrente) alla data di stipula del contratto **aumentato** (o ridotto) **del differenziale di interesse** esistente tra le due valute.

La sottoscrizione dei “contratti di acquisto a termine di valuta effettuati a copertura di specifici impegni di acquisto di materie prime” è contabilizzata, in conformità a quanto previsto dal **principio contabile nazionale OIC n. 26**, secondo una specifica procedura. *In primis* il “**premio**” (o “**sconto**”), pari alla differenza tra il cambio “spot” ed il cambio a termine previsto dal contratto medesimo viene registrato in contabilità come un **componente di reddito di natura finanziaria** in **contropartita ad un rateo attivo** (ovvero passivo). Al momento della consegna del bene (ovvero al passaggio di proprietà, se in data diversa), il **costo di acquisto delle materie prime è contabilizzato al cambio della data di consegna del bene stesso**, rilevando in contropartita il relativo debito verso fornitori. Inoltre viene individuato, quale **differenza tra tale cambio ed il cambio spot** alla data di stipula del contratto di copertura, il **componente di reddito** (sconto o premio, a seconda se sia positivo o negativo) relativo all’operazione di copertura. Tale componente di reddito va a **rettificare il costo originario di acquisto delle materie prime**, riducendo in contropartita il debito verso fornitori. Contestualmente, al fine di dare evidenza contabile all’operazione di copertura, il rateo acceso al momento della rilevazione del premio (o sconto) viene **stornato in contropartita al debito verso fornitori**. A conti fatti, in seguito al descritto criterio di contabilizzazione, il **costo di acquisto della merce** risulterà iscritto per un **controvalore determinato al cambio spot** alla data di stipula del contratto a termine, il **debito verso fornitori**, invece, risulterà iscritto per un **controvalore determinato al cambio a termine** previsto dal contratto di copertura.

A seguito dell’aggiornamento dei principi contabili che ha riguardato, tra gli altri, anche l’OIC

26, tutta questa procedura sopra riportata **è stata completamente rimossa**. Nello specifico è stato detto che la corretta contabilizzazione delle operazioni in copertura **sarà oggetto di uno specifico principio contabile** che riguarderà, più in generale, i **derivati finanziari**. Ciò avverrà nelle more di una **risrittura completa dell'OIC 3**, non appena il nostro Paese recepirà definitivamente la **direttiva n. 34/2013** in materia di bilanci.

Nell'attesa di questi nuovi aggiornamenti, ricordando che i nuovi principi contabili si applicano già per la redazione dei **bilanci al 31.12.2014**, coloro che si troveranno a dover gestire situazioni analoghe a quelle descritte poc'anzi, non potranno far altro, a parere di chi scrive, che **adeguarsi a quanto riportato nel vecchio principio OIC n. 26**.